



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 226 del 04/05/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 04 maggio 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 73/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 73/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 73 promosso dalla società A.S.D. VENAROTTESE 2022 in data 20/04/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 95 del 15/04/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VENAROTTESE 2022.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 maggio 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 04 maggio 2026

Il Segretario
F.to in originale

Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 74/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 74/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 74 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA S.C. LORETO in data 16/04/2026 avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 15/05/2027 al dirigente GIORGI MAURIZIO, alla squalifica per n° 1 (una) gara effettiva al calciatore LEONE GEREMY, alla squalifica per n° 1 (una) gara effettiva al calciatore VOYTYUK YAROPOLK applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 88 del 15/04/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA S.C. LORETO.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 maggio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Paoletti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 04 maggio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 221 – RIUNIONE DEL 27 APRILE 2026

Reclamo n. 72/CSAT 2025/2026
Decisione n. 72/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti - Componente
Dott. Lorenzo Casagrande – Componente
Sig. Marco Marconi - Componente
nella riunione del 27 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 72 promosso dalla società ASD CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL

in data 19/04/2026 avverso la sanzione della squalifica per n. 3 gare irrogata al calciatore VISCIANO IVAN dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. n° 212 del 15/4/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letto il preannuncio ed reclamo e la dichiarazione del calciatore alla stessa allegata;
 - ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
 - relatore Marco Marconi;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19 aprile 2026 la società ASD CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n. 3 gare irrogata al calciatore VISCIANO IVAN dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. n° 212 del 15/4/2026, chiedendo la riduzione della squalifica di 1 gara.

La reclamante ha motivato la propria richiesta, sostenendo che la condotta del proprio tesserato non integrerebbe né la fattispecie di cui all'art. 38 CGS né quella dell'art. 39 CGS in quanto il VISCIANO sarebbe stato espulso soltanto per una doppia ammonizione, mentre per le espressioni rivolte al direttore di gara, egli avrebbe diritto alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 comma 1 lett. e) CGS, avendo volontariamente provveduto ad ammettere la propria personale responsabilità con la lettera di scuse allegata al reclamo.

Il reclamo poi prosegue con il richiamo alla “... grave conseguenza “ che deriverebbe alla società dal non poter schierare il tesserato nelle rimanenti gare.

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito quanto scritto dettagliatamente nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “*I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* “ per cui il referto dell'arbitro ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati.

Nel caso in esame il direttore di gara ha refertato che dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, il Visciano ha offeso la terna.

In base a tali due distinti comportamenti sanzionabili, il reclamo va respinto in quanto il giudice sportivo ha irrogato al calciatore la sanzione complessiva di 3 giornate di squalifica, aggiungendo a quella automatica di 1 giornata per l'espulsione, altre 2 giornate per la successiva condotta antisportiva, non ritenendo di dover applicare la maggior sanzione minima prevista dall'art. 36 CGS.

La Corte conferma tale valutazione, mentre respinge la richiesta della reclamante di diminuzione delle giornate di squalifica, non sussistendo alcuna circostanza attenuante applicabile, né altri validi motivi per poterla accogliere.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società SSDARL CIVITANOVESE CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 27 aprile 2026.

Il Relatore
Marco Marconi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 28 aprile 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 04/05/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)